



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 23/11/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

SGOTTO CATERINA, Presidente
TALLARO FRANCESCO, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice

in data 23/11/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 87/2023 depositato il 10/01/2023

proposto da

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Catanzaro

Difeso da

Anastasia Giglio - GGLNTS68C48A509Z

ed elettivamente domiciliato presso anastasia.giglio@avvocatiavellinopec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210002241784001 TARI

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Come da rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – In data 23 giugno 2022 Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato ad [REDACTED], quale coobbligato in solido di [REDACTED], la cartella di pagamento n. 03020210002241784001, richiedendogli il pagamento di € 2.911,51 a titolo di TARI dovuta al Comune di [REDACTED] per gli anni dal 2014 al 2018.

2. – Il destinatario della cartella di pagamento l'ha impugnata d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, domandando che ne venga dichiarata la nullità.

Innanzitutto, Agenzia delle Entrate Riscossione non sarebbe legittimata a operare la riscossione dei tributi locali per conto del Comune di [REDACTED].

In ogni caso, non sarebbe stato notificato il presupposto avviso d'accertamento, per come previsto dalla legge e dal regolamento del Comune di [REDACTED] sulla TARI.

Infine, il Comune di [REDACTED] sarebbe decaduto dal potere di riscuotere l'imposta.

3. – Si è costituita per resistere Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo di avere il potere di riscuotere i tributi per conto del Comune di [REDACTED], ma eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Risulta, peraltro, notificato un atto di *litis denuntiatio* all'Ente impositore.

4. – Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 23 novembre 2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. – Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell'agente della riscossione: da un lato, perché ad esso è imputabile l'atto impugnato e dunque esso ha dato causa alla necessità, per il contribuente, di azionare il giudizio; dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata l'eventuale dichiarazione di nullità dell'atto impugnato (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3, 7 maggio 2018, n. 10854).

In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che il contribuente, anche qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. Civ., Sez. V, 28 aprile 2017, n. 10528; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI-5, 2 febbraio 2012, n. 1532).

Residua, evidentemente, la sua facoltà, non ritualmente esercitata nel caso di specie, di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3, 7 maggio 2018, n. 10854).

6. – Nel merito, occorre ricordare che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791).

Nel caso di specie, nella cartella di pagamento si indica che la pretesa tributaria sarebbe stata portata a conoscenza del contribuente con avviso d'accertamento n. 99641, asseritamente notificato il 2 settembre 2019.

Della regolare notifica di tale anno non vi è, tuttavia, alcuna prova.

Risulta dunque fondato il secondo, assorbente motivo di ricorso, che determina la nullità della cartella di pagamento impugnata. In questi termini, il ricorso va accolto.

7. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara nulla la cartella di pagamento n. 03020210002241784001.

Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione, in favore di [REDACTED], delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 923,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.